



# COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7  
Del 29 aprile 2024

---

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE BIENNALE DEL P.E.F. 2024 - 2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE.**

---

Nell'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
GRASSINO Adriano	Presidente	X	
SOGGIA Gabriele	Consigliere	X	
BESSOLO Francesco	Consigliere		X
MIATTO Paolo	Vice Sindaco	X	
CORDERO Diego	Consigliere		X
ZAPPALA' Claudio	Consigliere	X	
NARETTO Claudia	Assessore	X	
PISCOPO Diego	Consigliere	X	
ALTIERI Donato	Consigliere	X	
MAROCCO CARENA Paolo Maria	Consigliere		X
MUCI Loredana	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>3</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PORCINO Dr. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GRASSINO Adriano** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE BIENNALE DEL P.E.F. 2024 - 2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**DATO ATTO** che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** la Deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";

**RICHIAMATA** la Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

**VISTA** la Determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

**VISTO** l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTO** il comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Scarmagno (TO) è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito C.C.A. (Consorzio Canavesano Ambiente), previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) previste dalla Deliberazione ARERA n.363/2021;

**ESAMINATO** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di Euro 113.964,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'articolo 4 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla Deliberazione ARERA n. 389/2023, di

Euro 113.964,00 con suddivisione di Euro 35.347,00 per la parte fissa ed Euro 78.617,00 per la parte variabile;

**TENUTO CONTO** che il Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**PRESO ATTO** della procedura di validazione del Piano Finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente C.C.A., come da Deliberazione Consorziale del 18.04.2024;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/06/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** in particolare l'articolo 7 del citato Regolamento Comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

**VISTO** l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**VISTO** l'articolo 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RICHIAMATO** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **allegato "A"** alla presente Deliberazione, come sopra validato dal competente Ente Territorialmente Competente C.C.A. in base alla Deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**VISTO** l'articolo 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**TENUTO CONTO** che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024 – 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, della Deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**RICHIAMATA** la Determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 75,00 % a carico delle utenze domestiche fissa;
- 25,00 % a carico delle utenze non domestiche fissa;
- 80,00 % a carico delle utenze domestiche variabile;
- 20,00 % a carico delle utenze non domestiche variabile;

**PRESO ATTO** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'articolo 4 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge n. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra componenti fisse e variabili, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente Deliberazione;

**RITENUTO**, di emettere il Ruolo Tari 2024 con 3 rate alle seguenti scadenze:

- 1^ rata (acconto): 31 LUGLIO 2024;
- 2^ rata (acconto): 30 NOVEMBRE 2024;
- 3^ rata (saldo): 31 DICEMBRE 2024;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2023, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2023, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2024, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2024, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d'acconto
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata del 31/07/2024.

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

**CONSIDERATO** che a norma dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

**CONSIDERATO** che a norma dell'articolo 13, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

**DATO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle Delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

**CONSIDERATO** che a norma dell'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le Delibere ed i Regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di Soggiorno, dall'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,*

*dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**VISTO** l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

**VISTO** l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha fissato la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo, al 5% del prelievo collegato al Servizio Rifiuti Solidi Urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa Deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**DATO ATTO** che il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;

**VISTA** la Delibera ARERA n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno;

**ACQUISITO** altresì il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di Deliberazione dal Responsabile del Servizio competente in ordine al presente provvedimento;

**VISTO** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Votanti Favorevoli: 8;

Votanti Astenuti: 0;

Votanti Contrari: 0;

## **D E L I B E R A**

**Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**Di prendere atto** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente Deliberazione, validati dall'Ente Territorialmente Competente C.C.A. (Consorzio Canavesano

Ambiente), con provvedimento del 18.04.2024;

**Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente Deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

**Di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00 %;
- ✓ le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad Euro 0,10 ad utenza per anno e ad Euro 1,50 ad utenza per anno;

**Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- 1^ rata (acconto): 31 LUGLIO 2024;
- 2^ rata (acconto): 30 NOVEMBRE 2024;
- 3^ rata (saldo): 31 DICEMBRE 2024;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2023, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 35% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2023, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2024, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2024, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d'acconto
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata del 31/07/2024.

**Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente Deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98;

**Successivamente,**

**CON** votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Votanti Favorevoli: 8;

Votanti Astenuti: 0;

Votanti Contrari: 0;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **D E L I B E R A**

**Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to GRASSINO Adriano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PORCINO Dr. Giovanni

---

***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE***

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 03/06/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PORCINO Dr. Giovanni

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Scarmagno, li 03/06/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PORCINO Dr. Giovanni

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 29/04/2024**

**X** dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PORCINO Dr. Giovanni